



Acquisto di n. 7 sollevatori con movimentazione di discesa e salita elettrica, da destinare all' U.O. delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche G. Rodolico – San Marco.

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	2
1.1. Oggetto dell' Appalto.....	2
1.2. Suddivisione in lotti.....	2
1.2.1. Quadro esigenziale	2
1.3. Limitazioni nell'aggiudicazione dei lotti.....	2
2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....	2
2.1. Considerazioni sulle caratteristiche specificate.....	2
2.2. Valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche.....	3
2.2.1. Identificazione delle attrezzature offerte e della destinazione d'uso	4
2.2.2. Chiarimenti	5
2.2.3. Campionatura	5
2.2.4. Prova pratica	5
3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI.....	6
3.1. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	6
4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE.....	7
5. CONSEGNA E POSA IN OPERA.....	7
5.1. Lavori di concausa.....	8
5.1.1. Descrizione dei lavori di concausa nell'offerta	8
5.2. Smontaggio e smaltimento a discarica.....	8
6. FORMAZIONE.....	8
7. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	9
8. GARANZIA E ASSISTENZA.....	9
8.1. Durata della garanzia.....	9
8.2. Assistenza tecnica nel periodo di garanzia.....	10
8.3. Assistenza tecnica post garanzia.....	11
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	11
10. PENALI.....	12
11. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE. RECESSO DAL CONTRATTO.....	12

A



1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1.1. Oggetto dell'Appalto

L'oggetto del presente appalto è l'acquisto di n. 7 sollevatori con movimentazione di discesa e salita elettrica dotati di accessori, da destinare all' U.O. delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche G. Rodolico – San Marco.

La durata dell'appalto è di 24 mesi, pari al periodo di garanzia, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di esito positivo del collaudo/verifica di conformità.

L'importo complessivo dell'appalto, posto a base d'asta, è di **€ 69.000 oltre IVA**, che comprende la fornitura in opera dell'attrezzatura, comprensiva di ogni onere e magistero specificato nel presente capitolato,

Il predetto importo comprende gli oneri per la sicurezza, nonché l'incidenza della manodopera.

1.2. Suddivisione in lotti

Non applicabile.

1.2.1. Quadro esigenziale

L'attrezzatura oggetto dell'appalto sono destinate ad essere utilizzate nell' U.O. delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche G. Rodolico – San Marco.

1.3. Limitazioni nell'aggiudicazione dei lotti

Non applicabile.

2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

2.1. Considerazioni sulle caratteristiche specificate

Le caratteristiche specificate nel seguito (capitolo 2.2) hanno lo scopo di descrivere le funzionalità e le prestazioni della fornitura richiesta.

A norma di quanto previsto dall'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023, gli operatori economici concorrenti potranno proporre soluzioni tecniche equivalenti, allegando all'offerta una separata relazione tecnica con la quale venga dimostrato, con adeguate argomentazioni tecniche, che il prodotto offerto ottempera in maniera equivalente alle caratteristiche tecniche e funzionali specificate nel seguito.

Possono quindi essere offerte attrezzature, le cui caratteristiche tecniche non corrispondano letteralmente a quelle specificate, purché naturalmente, per quelle caratteristiche che si discostano da quelle specificate, venga dimostrata l'equivalenza con adeguate argomentazioni tecniche, nella sopra richiamata relazione tecnica di equivalenza.

A



Dette argomentazioni devono essere supportate da adeguata documentazione tecnica a comprova, prodotta in sede di offerta (e.g. documentazione tecnica ufficiale del Costruttore, ivi compresi i manuali tecnici), ovvero da letteratura scientifica, anch'essa da produrre in sede di offerta.

L'eventuale relazione tecnica sull'equivalenza sarà accettata o meno, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, in base alla valutazione delle argomentazioni tecniche ivi esposte, e della documentazione a comprova.

Resta inteso che in assenza di adeguata documentazione tecnica a comprova, la Commissione giudicatrice ha facoltà di non prendere in considerazione l'equivalenza proposta, e quindi considerare il prodotto offerto non conforme.

Resta altresì inteso che il principio di equivalenza non è applicabile nel caso in cui la ditta offerente disponga nella propria gamma di un prodotto pienamente conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

Rimane invece inderogabile il rispetto delle norme tecniche applicabili, siano esse espressamente richiamate o meno nel presente capitolato.

2.2. Valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche

Al fine di dar luogo ad una corretta verifica e valutazione delle attrezzature proposte, gli operatori economici offerenti dovranno produrre, **a pena di esclusione**, una scheda di autovalutazione, elaborata in base al formato sotto riportato.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE	SI/NO	RIFERIMENTO documento/file	RIFERIMENTO pagina e/o paragrafo
• Requisito A			
• Requisito B			

La risposta affermativa a ciascun quesito dovrà essere supportata da adeguata documentazione tecnica a comprova, che dovrà essere presentata in sede di offerta, e che dovrà essere chiaramente riconducibile al Fabbricante.

Costituiscono "idonea documentazione a comprova" i seguenti documenti:

- scheda tecnica ufficiale del produttore (datasheet) dell'attrezzatura e dei suoi componenti principali, contenente i dati di fabbrica;
- manuale utente dell'attrezzatura;
- manuali di servizio necessari per la manutenzione delle attrezzature, denominati anche "manuali di service";
- rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il possesso, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche dichiarate nell'offerta.

Tutti i documenti sopra richiamati devono essere prodotti in originale o in copia conforme all'originale; in tale ultimo caso, la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.





Si sottolinea che non sono considerati idonei "documenti a comprova" i seguenti documenti: brochure, dépliant, materiale commerciale/pubblicitario, documentazione meramente illustrativa o documenti del distributore/rivenditore.

Qualora un'attrezzatura offerta sia costituita da componenti prodotte da Fabbricanti diversi, la documentazione tecnica a comprova deve essere chiaramente attribuibile al Fabbricante del singolo componente, oppure certificata dallo stesso.

Pertanto, nella predetta scheda di autovalutazione, per ciascun requisito richiesto, deve essere indicato il riferimento alla documentazione tecnica presentata, ove il possesso del requisito può essere riscontrato. Il riferimento deve essere chiaro e puntuale, allo scopo di permettere un pronto riscontro (e.g. nome documento – pagina x, paragrafo yy, etc.). Dal riferimento indicato il possesso del requisito deve emergere in modo chiaro ed inequivocabile.

Ai fini della valutazione di conformità dell'offerta, la Commissione giudicatrice non prenderà in considerazione tutte quelle caratteristiche per le quali il riferimento alla documentazione tecnica a comprova sia **carente o inadeguato**, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- Le caratteristiche il cui possesso è soltanto dichiarato (avendo cioè omissso il relativo riferimento alla documentazione tecnica a comprova).
- Le caratteristiche per le quali il riferimento alla documentazione tecnica a comprova è generico e non puntuale (e.g. Scheda tecnica).
- Le caratteristiche per le quali non sia possibile un chiaro riscontro nella documentazione tecnica a comprova.
- Le caratteristiche per le quali i riferimenti indicati non facciano emergere, in modo chiaro ed inequivocabile, il possesso del requisito.
- Le caratteristiche per le quali la documentazione a comprova non sia chiaramente riconducibile al Fabbricante dell'attrezzatura o del componente.

Nei predetti casi, la Commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di **giudicare l'offerta per il lotto di riferimento non valutabile, e di conseguenza non conforme.**

2.2.1. Identificazione delle attrezzature offerte e della destinazione d'uso

Nella documentazione tecnica prodotta devono inoltre emergere in modo chiaro ed inequivocabile chiaramente le seguenti informazioni:

- Denominazione commerciale dell'apparecchiatura;
- Impresa produttrice;
- Mandatario nella Comunità Europea;
- Impresa distributrice;
- Impresa autorizzata per l'assistenza tecnica nella Regione Sicilia;
- Modello e configurazione offerta;
- Destinazione d'uso;
- Evidenze oggettive della conformità al Regolamento U.E. 2017/745 in materia di dispositivi medici;
- Evidenze oggettive in merito alla conformità a tutte le specifiche norme di prodotto





applicabili.

- CND e numero di iscrizione al RDM.

Qualora l'attrezzatura offerta sia costituita da componenti prodotte da fabbricanti diversi, le predette informazioni devono essere rese sia per l'attrezzatura in toto, sia per ciascun componente, e devono essere chiaramente riconducibili al costruttore della singola componente.

In caso di mancanza o scarsa chiarezza delle predette informazioni, la Commissione giudicatrice, non avendo l'obbligo di effettuare valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo", ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta non valutabile, e di conseguenza non conforme.

2.2.2. Chiarimenti

La Commissione giudicatrice ha la facoltà di chiedere agli operatori economici concorrenti eventuali chiarimenti in ordine alla documentazione tecnica presentata.

La richiesta di chiarimenti scritti sarà inviata tramite piattaforma di e-procurement, assegnando un termine che non potrà essere superiore ai 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa.

Se nel termine assegnato l'operatore economico invitato non produrrà i chiarimenti richiesti, la Commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta non valutabile, e di conseguenza non conforme.

2.2.3. Campionatura

Non applicabile.

2.2.4. Prova pratica

La Commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di chiedere la prova pratica delle attrezzature offerte, allo scopo di effettuare una più completa valutazione delle stesse, e quindi formulare con maggiore accuratezza il giudizio di conformità e la valutazione delle caratteristiche prestazionali dichiarate.

Ai fini dell'effettuazione della prova pratica, l'operatore economico offerente, entro i termini assegnati dalla Commissione giudicatrice, dovrà portare in visione prodotti identici a quelli offerti, completi di ogni parte ed accessorio.

I termini assegnati dalla Commissione tecnica saranno stabiliti di concerto con la ditta offerente. In ogni caso non potranno essere superiori a 30 giorni naturali e consecutivi.

Ad insindacabile richiesta della Commissione giudicatrice, la prova pratica può comprendere, se del caso, l'esecuzione di misure strumentali relative alle prestazioni oggettive delle apparecchiature offerte. Tutti gli strumenti di controllo necessari ad effettuare tali misure dovranno essere messi a disposizione da parte dell'operatore economico offerente.

In caso di mancata disponibilità all'esecuzione della prova pratica, ovvero di mancata presentazione delle attrezzature nei termini assegnati, la Commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta non valutabile, e di conseguenza non conforme.



3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Le attrezzature offerte e fornite devono essere di ultima generazione e nuove di fabbrica, e devono appartenere alle attuali linee di produzione del Costruttore. Non sono considerate nuove le apparecchiature che, ancorché mai utilizzate su pazienti, siano stati utilizzate per dimostrazioni o altro.

Tutti i software offerti e forniti devono essere aggiornati all'ultima release disponibile.

Le attrezzature fornite devono essere esenti da qualsiasi difetto di progettazione, assemblaggio e messa a punto ed essere idonee a funzionare perfettamente secondo lo scopo cui sono destinate.

Le attrezzature fornite dovranno essere installate a regola d'arte, e dovranno essere complete di tutte le parti ed accessori necessari per il regolare funzionamento ed il corretto utilizzo.

Quand'anche non espressamente specificato i rivestimenti e le imbottiture devono essere di classe di reazione al fuoco 1IM (o 2IM come da DM 03-08-2015).

Nei seguenti paragrafi sono specificate le caratteristiche tecniche e funzionali che devono necessariamente essere possedute dalle attrezzature offerte, e le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione.

3.1. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche dei 7 sollevatori richieste sono:

- Movimentazione di discesa e salita elettrica.
- Apertura e chiusura della base elettrica.
- Portata max in sicurezza 250kg.
- Peso del sollevatore non > a 40 Kg.
- Dotato di ruote gemellari con cuscinetti ad alto scorrimento di cui le posteriori con freno.
- Doppia velocità per il sollevamento e per la discesa.
- Pulsantiera di comando con cavo estensibile, per il comando della salita e discesa e la regolazione della base.
- Indicatore del livello di carica della batteria e indicazione superamento portata massima.
- Classe di protezione del sollevatore minimo IPX4.
- Carica batteria incorporato. Batteria agli ioni di Litio, estraibile.
- Display multifunzione con indicatore necessità manutenzione, n° di cicli di sollevamento effettuati, n° sollevamenti pesanti.
- Sistema arresto di emergenza meccanico ed elettrico.
- Escursione sollevamento da pavimento a circa 1800 mm
- Spazio utile interno base da 625mm a 950mm



3.1.1 ACCESSORI

Come indicato al paragrafo 1.1, i 7 sollevatori dovranno essere dotati di accessori, che saranno i seguenti:

- N°3 Barra di sollevamento a 2 punti di presa per imbracature ad asola con ganci di sicurezza per evitare la fuoriuscita involontaria dell'imbracature
- N° 4 Barra di sollevamento a 4 punti di presa e ad asola con ganci di sicurezza per evitare la fuoriuscita involontaria dell'imbracature
- N°7 imbragatura taglia M con supporto del capo, stecche a supporto dorsale removibili, indicazione della taglia con fascia colorata, possibilità di lavaggio fino a 80°C
- N°4 Barra di sollevamento a 8 punti di presa compatibile comprensivo di telo/barella per il trasferimento di pazienti in posizione perfettamente orizzontale con portata fino a 250Kg.
- N°2 Bilancia elettronica certificata come dispositivo medicale completo di sistema ad aggancio e sgancio rapido

Garanzia 24 mesi.

I dispositivi devono essere conformi a quanto disposto in materia dalla normativa vigente.

Le ditte concorrenti devono indicare il codice CIVAB del sistema offerto.

Deve essere previsto da parte della ditta aggiudicataria un breve periodo di training per gli operatori.

4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Non applicabile.

5. CONSEGNA E POSA IN OPERA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza alcun onere economico aggiuntivo per questa Azienda:

- Imballo, facchinaggio e trasporto sino al luogo di installazione specificato nel presente capitolato tecnico
- Smaltimento degli imballaggi
- Installazione, verifiche di funzionalità (comprese le verifiche di sicurezza elettriche, e ove applicabile, i controlli di qualità), messa in servizio e assistenza al collaudo svolto dalla Stazione Appaltante

L'Operatore Economico deve assumere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire, a suo totale carico, il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

All'atto della consegna, il fornitore deve presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità e la natura dei beni consegnati.



Successivamente alla consegna, la Stazione Appaltante procederà alle operazioni di collaudo/verifica di conformità, secondo le modalità specificate nel paragrafo 7 del Capitolato tecnico.

In caso di esito negativo del collaudo/verifica di conformità, l'aggiudicatario è obbligato a provvedere alla sostituzione degli stessi entro e non oltre 15 giorni naturali dall'avvenuta fornitura.

Qualora l'operatore economico non ottemperi a tale obbligo, lo stesso è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa sostenuta da questa Amministrazione per il noleggio da altro operatore del prodotto di cui trattasi; ferma restando la facoltà di questa Azienda di comminare le sanzioni pecuniarie indicate negli atti di gara, nonché l'eventuale determinazione di disporre la risoluzione contrattuale nei casi più gravi e/o in quelli di reiterate violazioni.

La merce contestata sarà restituita all'impresa fornitrice, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di restituzione della merce contestata restano in capo al fornitore. La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, darà luogo, ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, alla risoluzione del contratto.

5.1. Lavori di concausa

Non applicabile.

5.1.1. Descrizione dei lavori di concausa nell'offerta

Non richiesta.

5.2. Smontaggio e smaltimento a discarica

La ditta fornitrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, allo smontaggio delle attrezzature presenti nel sito di installazione, compresa ogni parte ed accessorio, alla rimozione, all'allontanamento e allo smaltimento, oppure all'avvio a recupero dei materiali, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'operatore economico dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (1° e la 4° copia del formulario) presso discarica autorizzata, ovvero l'avvio a recupero dei materiali.

Detta documentazione sarà allegata al certificato di collaudo, ovvero al certificato di collaudo/verifica di conformità della fornitura, per costituirne parte integrante.

6. FORMAZIONE

La ditta Fornitrice dovrà provvedere alla formazione ed all'addestramento del personale medico e tecnico, rilasciando un attestato di avvenuta formazione, in modo da mettere detto personale in condizioni di utilizzare nel miglior modo possibile le funzionalità offerte dalle apparecchiature ed attrezzature fornite.



L'avvenuta formazione sarà verificata in sede di collaudo/verifica di conformità dell'apparecchiatura. La mancata formazione costituirà motivo ostativo all'esito positivo del collaudo e quindi all'emissione del certificato di collaudo/regolare fornitura.

7. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il collaudo/verifica di conformità delle apparecchiature fornite è convocato dall'area di Ingegneria Clinica della Stazione Appaltante, ovvero da un tecnico da questa incaricato.

Il collaudo/verifica di conformità è finalizzato a verificare la conformità della fornitura rispetto al presente capitolato tecnico, all'ordine ed all'offerta, nonché rispetto alle norme tecniche applicabili.

Nel corso delle operazioni di collaudo/verifica di conformità, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa e tecnica, e delle certificazioni applicabili.

La documentazione tecnica da verificare comprende le attestazioni delle verifiche di funzionalità svolte dalla ditta Fornitrice (comprese le verifiche di sicurezza elettriche, e ove applicabile, i controlli di qualità).

Dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante il manuale d'uso ed il manuale di service in lingua italiana di tutte le apparecchiature fornite.

Si procederà quindi a verificare le funzionalità delle apparecchiature e redigere il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Direttore della UOC (o da un suo delegato), dal tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, e dal Rappresentante della ditta Fornitrice, munito di specifica delega.

Qualora l'operatore economico non partecipi alle operazioni di collaudo/verifica di conformità, la mancata partecipazione determina la rinuncia espressa ad ogni controdeduzione in merito alle constatazioni ed alle determinazioni della Stazione Appaltante.

Si precisa che il predetto verbale è l'unico documento valido per attestare l'esito positivo della verifica di conformità dell'apparecchiatura fornita, e la conseguente accettazione **sia ai fini della liquidazione della relativa fattura, sia ai fini della decorrenza dei termini della garanzia.**

Qualunque altro documento emesso dalla ditta Fornitrice, diverso dal predetto verbale di collaudo, **ancorché sottoscritto dal personale sanitario**, non ha alcun valore né ai fini dell'accettazione dell'apparecchiatura, né ai fini della decorrenza dei termini della garanzia.

Si ricorda, infine, che, ai sensi della L. 231/2002, **ogni fattura diventerà esigibile solo a seguito di esito positivo del collaudo/verifica di conformità** (dalla cui data decorreranno i termini per il pagamento), e che, pertanto, l'operatore economico non potrà pretendere alcun interesse di mora, qualora le fatture siano state emesse prima della sopradetta verifica.

8. GARANZIA E ASSISTENZA

8.1. Durata della garanzia

Le apparecchiature ed attrezzature fornite saranno coperte da garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 mesi a



partire dalla data del verbale di collaudo con esito positivo emesso dalla Stazione Appaltante, come indicato nel precedente capitolo 7.

Durante tale periodo il Fornitore di ciascun lotto dovrà assicurare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

L'Amministrazione avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 24 mesi, decorrenti a partire dalla data del certificato di collaudo/verifica di conformità, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

8.2. Assistenza tecnica nel periodo di garanzia

Durante il periodo di garanzia, la ditta Fornitrice di ciascun lotto dovrà assicurare, a proprio carico il servizio di assistenza e manutenzione full-risk delle attrezzature fornite.

Detto servizio comprende la manutenzione preventiva delle attrezzature fornite, nonché gli interventi di ripristino dei guasti, in modo da assicurare la continuità di funzionamento, l'affidabilità e la sicurezza delle stesse.

Il servizio in parola deve comprendere l'aggiornamento dei software all'ultima versione disponibile.

Ai fini delle riparazioni in caso di guasto, dovranno essere sostituite, a carico della ditta Fornitrice, tutte le parti di ricambio necessarie a ripristinare il regolare funzionamento delle apparecchiature, nessuna esclusa.

Si precisa che dovrà essere ripristinata la piena funzionalità delle apparecchiature in seguito a guasti di qualunque natura e di qualunque causa, senza alcun onere aggiuntivo per questa Azienda, compresi quelli che la ditta Fornitrice intendesse attribuire ad eventi accidentali, cadute, sbalzi di tensione o utilizzo improprio, etc...

Soltanto una volta riparato il guasto e ripristinata la piena funzionalità dell'apparecchiatura, la ditta Fornitrice ha la facoltà di **dimostrare** che la causa del guasto sia dovuta effettivamente ad una delle predette cause accidentali, **producendo al riguardo adeguate evidenze oggettive**, e di chiedere all'Amministrazione il relativo rimborso.

Resta inteso che l'eventuale riconoscimento del danno non solleva il Fornitore dall'applicazione delle penali per ritardi sul tempo di intervento o di ripristino.

L'offerta dovrà contenere la descrizione del servizio in parola, specificando quanto segue:

- Il piano di manutenzione preventiva e periodica, specificando la frequenza degli interventi preventivi (almeno 2 interventi/anno), nonché le operazioni, le verifiche ed i controlli svolti in ciascun intervento;
- Si precisa che nel corso degli interventi di manutenzione preventiva, dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza elettrica;
- Le modalità con cui sarà documentata l'esecuzione dei predetti interventi e l'esito dei relativi controlli;
- La disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi su chiamata;



- Il tempo medio di intervento ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, che in ogni caso devono essere rispettivamente non superiori ad 8 ore lavorative e 3 giorni lavorativi;
- Il tempo massimo di fermo attrezzatura ammesso in un anno solare, che ogni caso non può essere superiore a 20 giorni/anno;
- L'accettazione di penali che l'Azienda applicherà qualora i tempi sopra specificati non venissero rispettati, che saranno pari allo 0,5‰ dell'importo contrattuale prezzo di aggiudicazione dell'apparecchiatura per ogni giorno di ritardato intervento, ovvero di fermo macchina non giustificato.

8.3. Assistenza tecnica post garanzia

L'appalto non prevede espressamente un ulteriore periodo di assistenza tecnica da parte della società Fornitrice, dopo i 24 mesi di garanzia.

Dovranno intendersi inclusi nella fornitura in opera, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante:

- L'addestramento e/o qualificazione/certificazione di un tecnico della Stazione Appaltante, ovvero da questa individuato
- La completa accessibilità ai software installati nelle apparecchiature, e quindi la fornitura di password, chiavi hardware, credenziali di amministratore, etc.
- Quant'altro necessario per permettere alla Stazione Appaltante di provvedere in proprio alla manutenzione delle apparecchiature

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicataria, sulla base dei lavori e della fornitura effettivamente eseguiti, provvederà all'emissione delle fatture trasmesse in forma elettronica, come previsto dal Decreto Ministeriale N. 55 del 03 aprile 2013, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. – ulteriori informazioni consultabili sul sito <https://www.fatturapa.gov.it/it/index.html>.

Le fatture elettroniche indirizzate a questa Amministrazione dovranno contenere i seguenti elementi specifici:

- Denominazione Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" Catania;
- Codice Univoco ufficio-IPA: UFN30T;
- Codice identificativo di gara (CIG)
- Codice Unico di Progetto (CUP);
- Numero e data dell'ordinativo NSO;
- Conto corrente dedicato.

Il pagamento è subordinato all'esito positivo del collaudo/verifica di conformità, all'assenza di contestazioni e penali, al rispetto di tutti gli oneri a carico della aggiudicataria e alla regolarità contributiva.

Si precisa che si intendono pattuire i termini di pagamento entro giorni 60 dalla data del verbale di collaudo/verifica di conformità con esito positivo, ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. b) del D.lgs. 231/2002, fatti salvi i controlli di regolarità di esecuzione del servizio (cfr. paragrafo 7).

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali è ritenuto contrario alla buona fede e l'Assuntore è considerato diretto responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Ospedaliero-



Universitaria, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda è portatrice.

In caso di RTI, la fatturazione dovrà essere effettuata unicamente dalla capogruppo.

10. PENALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di quanto previsto dal capitolato tecnico, oppure di non puntuale adempimento delle stesse, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria applicherà le sanzioni nelle modalità di seguito previste.

Nel caso di ritardata consegna della fornitura in questione nei termini indicati dal committente, verrà applicata la penale giornaliera dello 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale. Il termine di consegna potrà essere differito solo per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e, comunque, riconosciute valide dall'Amministrazione.

In caso di esito negativo del collaudo, potrà essere richiesta l'immediata sostituzione. La penale dello 0,5‰ verrà applicata anche in caso di ritardo nella sostituzione di materiale che dovesse risultare non conforme e/o difettoso all'atto del collaudo.

Se il fornitore non intenda o non sia in grado di operare la sostituzione si procederà all'acquisto su libero mercato previo incameramento della cauzione definitiva, con salvezza di ulteriori azioni legali.

In caso di mancata o ritardata riparazione/ripristino dell'apparecchiatura rispetto ai tempi specificati nel paragrafo 8.2, sarà applicata una penale pari allo 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardato intervento, ovvero di fermo macchina non giustificato.

Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Azienda a mezzo lettera trasmessa a mezzo PEC con assegnazione di 10 giorni come termine per le controdeduzioni. I termini sono abbreviati a 24 ore, nei casi di urgenza.

11. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE. RECESSO DAL CONTRATTO

Gli obblighi previsti negli atti di gara sono tutti essenziali per specifica volontà delle parti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., questa Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. previo incameramento del deposito cauzionale definitivo, con danni e spese a carico dell'operatore economico inadempiente, nei seguenti casi:

- a) qualora ai sensi del D.Lgs. 159/2011 emergano, a carico dell'aggiudicatario, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- b) ove si verificano i presupposti stabiliti dall'art. 88 del D.Lgs. 159/2011;
- c) qualora l'aggiudicatario non collabori con le Forze dell'Ordine, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- d) qualora non siano osservati gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010);



- e) qualora non siano osservate le norme contenute nel "codice di comportamento" adottato da questa Azienda con deliberazione n. 2822 del 29.12.2022
- f) mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nel patto di integrità;
- g) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e condizioni contrattuali.

Inoltre si procederà allo scioglimento del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla gara;
- b) cessione del contratto o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda;
- c) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- d) in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- e) nell'ipotesi di violazione, nei confronti dei propri dipendenti della normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale;
- f) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 95 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, che si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione con la quale questa Azienda comunicherà di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale, la garanzia definitiva viene incamerata, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, indennizzi o compensi di sorta e con facoltà di compensare tale debito con i crediti vantati dall'Assuntore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre – a propria discrezione – la sanzione accessoria (alla risoluzione contrattuale) del divieto di partecipazione a gare indette dalla stessa per il periodo massimo di due anni, nei casi di violazioni più gravi di norme o clausole contrattuali, nonché nella specifica ipotesi della rinuncia all'esecuzione contrattuale successiva alla aggiudicazione.

L'Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

F.to

Dott. Carmelo Russo